



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 288 DEL 21/10/2022

Proposta n. 415 del 13/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Corte d’Appello di Milano – Causa iscritta al n. 1459/2015 del R.G. – Sentenza n. 4026/2017 del 22 settembre 2017 – Liquidazione C.U.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE con ricorso per ingiunzione di pagamento la società SANTEX S.p.A. ha convenuto la ex ASL n. 8 di Cagliari nanti il Tribunale di Milano per chiedere il pagamento della somma di 34.559,19 euro per forniture sanitarie effettuate e non pagate;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 10926/12 del 25 marzo 2013, notificato in data 3 maggio 2013, con cui il giudice del Tribunale di Milano ingiunge alla ex ASL di Cagliari la somma di 34.559,19 euro, oltre interessi come in domanda e oltre 1.368,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA;

ATTESO CHE l'Azienda Sanitaria, con atto di citazione in opposizione, proponeva ricorso avverso il decreto ingiuntivo n. 10926/12 (iscritto al n. 44899/2013 di R.G.), chiedendo, in via pregiudiziale, la nullità dello stesso o, in via principale, l'infondatezza nel merito delle pretese dichiarando per l'effetto inefficace, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo;

DATO ATTO CHE, con sentenza n. 12352/2014 il Tribunale di Milano, di 34.559,19 euro, nel giudizio di opposizione al D.I. 10926/12, condannava l'opponente al pagamento degli interessi moratori sulla sorte capitale ingiunta e al rimborso delle spese di lite che liquidava in 4.800,00 euro, oltre accessori di legge dovuti;

CHE avverso tale sentenza la ex ASL di Cagliari proponeva appello reiterando gli stessi motivi proposti in primo grado e chiedendo l'integrale riforma della sentenza;

RICHIAMATA la sentenza n. 4026/2017 del 22 settembre 2017 con cui la Corte di Appello di Milano respinge l'appello e condanna l'Azienda Sanitaria al pagamento in favore di controparte delle spese del grado di appello, che si liquidano in € 5.800 per compenso professionale oltre spese generali e CPA; dichiara, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 1, comma 17, L. 24.12.12 n.228.

VISTO l'avviso per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato n. 2021_EQG_GCG_00000780563, emesso da Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia - CORTE D'APPELLO DI MILANO (prot. ARES PG/2022/19477 del 4/03/2022), con il quale si invita l'Azienda Sanitaria al pagamento di euro 777,00 a titolo di contributo unificato;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore della Corte d'Appello di Milano, come da modello F23 allegato alla presente, di euro 777,00 a titolo di contributo unificato ex art. 13, co.1-quarter, DPR 115/2002, dovuto a seguito della sentenza n. 4026/2017 del 22 settembre 2017, in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale del CORTE D'APPELLO DI MILANO al n. 1459/2015 di R.G.;
- 2. DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2022 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A202030114 Altri fondi per rischi	DA00040108	777,00

3. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
4. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 21 / 10 /2022 al 05 / 11 /2022

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
